

DOCUMENTO DI SINTESI

PRESTITO PERSONALE A TASSO FISSO ORDINARIO "Fondo StudioSi"

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

BCC CreditoConsumo S.p.A.
Via Lucrezia Romana 41/47 - 00178 Roma

SOGGETTO COLLOCATORE

CHE COS' È IL PRESTITO

IL PRESTITO PERSONALE A TASSO FISSO

Il prestito personale Fondo StudioSi è un finanziamento a breve/medio/lungo termine con il quale una somma viene erogata dall'intermediario al Cliente (Debitore) che si impegna a restituirla mediante pagamento periodico di rate comprensive di capitale ed interessi, secondo un tasso fisso.

Il Prestito Personale è finalizzato a sostenere gli studi per il conseguimento da parte del Cliente del titolo afferente il corso di studi prescelto ("Diploma"), attraverso copertura delle spese di immatricolazione (di seguito "Spese di Immatricolazione") e delle spese di vitto e alloggio (di seguito "Spese Living") legate al conseguimento del Diploma.

Il prestito è concesso da BCC CreditoConsumo S.p.A tramite co-finanziamenti di cui ai programmi della normativa europea ed italiana sui fondi strutturali e di investimento europei (normativa SIE) ai sensi dell'articolo 115 e dell' Allegato XII del Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 a valere su apposito accordo stipulato dalla BEI con ICCREA Bancalmpresa S.p.A.

Per accedere al prestito, il Cliente dovrà rispettare i requisiti di ammissibilità come indicati dall'avviso pubblico del MUR PON R&I.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Importo erogato:

Durata:

€

rate

TASSI

TAN:	0,00 %
TAE:	0,00 %
Tasso di interesse di preammortamento	non previsto
Tasso di mora	non previsto

SPESE

STIPULA DEL CONTRATTO

Istruttoria	0,00 €
-------------	--------

GESTIONE DEL RAPPORTO

Gestione pratica	non prevista
Incasso rata	non prevista
Sospensione pagamento rate	non prevista

Contratto esente da imposta di bollo ai sensi della L. n. 1231/1961

COMUNICAZIONI / INFORMAZIONI E DUPLICATI

Comunicazioni di modifiche unilaterali	0,00 €
Comunicazioni/informazioni obbligatorie per Legge - (per ogni documento)	
- spedite per posta ordinaria, se non essenti per Legge	0,00 €
- inviate per via telematica	0,00 €
Comunicazioni/Informazioni più frequenti rispetto agli obblighi di Legge o non obbligatorie per Legge:	
- spedite per posta ordinaria	0,00 €
- inviate per via telematica	0,00 €
Periodicità addebito spese per produzione ed invio comunicazioni/informazioni	prima rata utile successiva all'invio
Periodicità invio rendiconto e documento di sintesi	annuale

ALTRO

Spese per riduzione prestito	0,00 %
Penale per estinzione anticipata	0,00 %

PIANO DI AMMORTAMENTO

Tipo di ammortamento	piano alla francese
Tipologia di rata	rata costante
Periodicità delle rate	mensile
Calcolo degli interessi	anno civile
Valuta per imputazione interessi a debito	data scadenza rata

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI

ESTINZIONE ANTICIPATA

Il Cliente ha il diritto di estinguere anticipatamente in tutto o in parte il prestito a far data dal termine previsto per l'inizio del Rimborso, previa richiesta con raccomandata A.R. L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto prima della scadenza del prestito: resta inteso che il Cliente non dovrà in tal caso corrispondere a BCC CreditoConsumo S.p.A. alcuna penale o interesse.

PORTABILITÀ DEL PRESTITO

Nel caso in cui per rimborsare il prestito ottenga un nuovo finanziamento da un'altra Banca/Intermediario, il Cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad es. commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO

In caso di recesso e in caso di cessazione per qualsiasi causa del contratto, l'Ente Erogatore provvederà ad estinguere il rapporto entro 7 giorni lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui il Cliente ha eseguito il rimborso del prestito e ha adempiuto a tutte le altre richieste dell'Intermediario, strumentali all'estinzione del rapporto.

RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Il Cliente può presentare reclami all'Intermediario:

- con lettera semplice, da consegnarsi personalmente presso la Filiale in cui intrattiene il rapporto;
- con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare a BCC CreditoConsumo S.p.A., U.O. Legale e Reclami, via Verzegnis, 15, 33100, Udine;
- con posta elettronica, all'indirizzo e-mail uff.reclami@bccreco.bcc.it;
- con posta elettronica certificata, all'indirizzo bccreco.affarigenerali@legalmail.it.

L'intermediario deve rispondere entro i termini previsti dalla vigente normativa di riferimento.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, il Cliente può rivolgersi a:

- l'Arbitro Bancario Finanziario (in breve, ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure consultare il sito dell'Intermediario;
- all'Organismo di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario – con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06/674821, in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. L'Organismo può essere attivato sia dall'Intermediario che dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo all'Intermediario. Se il Cliente riveste la qualifica di consumatore la mediazione dovrà avere luogo presso la sede dell'Organismo più vicina alla residenza o al domicilio del Cliente stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it e presso tutte le Filiali dell'Intermediario. Solo qualora nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia non fosse presente un ufficio di mediazione del Conciliatore Bancario Finanziario, l'Intermediario e il Cliente potranno adire un altro mediatore iscritto nel registro degli organismi di mediazione, purché specializzato in materia bancaria e territorialmente competente.

Il ricorso preventivo ai suddetti soggetti vale in relazione all'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione, quale condizione di procedibilità nei casi previsti dalla Legge per l'esercizio di azioni individuali davanti all'Autorità Giudiziaria (art. 5 D. Lgs 28/2010).

FIRMA

LUOGO

LI